

Allegato DD n.12 del 10/02/2022

Schema di Convenzione tra Terre Regionali Toscane e la Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'art. 13 della legge 194/2015 denominata "Comunità del cibo ".....".

TRA

Terre Regionali Toscane, ente pubblico di cui alla LR 80/2012 con sede legale in Firenze, Via di Novoli n. 26, P. IVA e C.F. 00316400530, rappresentato dal Dott. Giovanni Sordi, nato il 23/10/1966 a Pelago (FI), in qualità di Direttore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

E

La Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'art. 13 della legge 194/2015 denominata "Comunità del cibo "....." nella persona del Sig., legale rappresentante di Via - P. Iva, nato ail, residente in via , C.F., documento di identità n. rilasciato da il, in qualità di Delegato (vedi Allegato 1 al presente atto) della medesima,

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

- la L.R. 16 febbraio 2004, n°64 "*Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale*" prevede che la Regione Toscana preservi e tuteli sotto il profilo economico, scientifico e culturale il proprio patrimonio di razze e varietà locali (art. 1 LR 64/04) e assuma direttamente iniziative volte alla tutela e alla valorizzazione delle risorse genetiche locali (art. 3 LR 64/04);
- la L.R. 27 dicembre 2012, n. 80 "*Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla L.R. 39/2000, alla L.R. 77/2004 e alla L.R. 24/2000*" prevede che l'ente pubblico della Regione Toscana denominato Terre Regionali Toscane ha tra le sue funzioni indicate alla lettera e), comma 1 dell'art. 2 della LR 80/2012, anche l'attività di tutela e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone toscane;
- la suddetta LR 64/2004 stabilisce inoltre che il suddetto ente Terre Regionali Toscane:
 - o gestisce la *Banca regionale del germoplasma* di cui all'art. 6 della medesima legge regionale;
 - o gestisce e coordina la *Rete regionale di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche* di cui all'art. 7 della medesima legge regionale;
 - o incarica i *Coltivatori Custodi* di cui all'art. 9 della medesima legge regionale;
- la sottomisura 10.2 "*Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura*" del PSR 2014/2022, individua come beneficiario unico della sottomisura stessa, l'ente Terre Regionali Toscane per la realizzazione delle attività di cui sopra, compresi progetti per il recupero e la valorizzazione delle risorse genetiche locali a rischio di estinzione della Toscana;
- la Legge 1° dicembre 2015, n. 194 "*Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*" la quale con l'art. 13 istituisce le "*Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*" (di seguito "*comunità del cibo*") al fine di sensibilizzare la popolazione, di sostenere le produzioni agrarie e alimentari, in particolare della Rete nazionale di cui all'articolo 4 della stessa legge (Agricoltori e Allevatori Custodi, banche del germoplasma, soggetti interessati a vario titolo alla tutela e valorizzazione delle risorse genetiche locali a rischio di estinzione),

nonché di promuovere comportamenti atti a tutelare la biodiversità di interesse agricolo e alimentare;

- il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF) con proprio Decreto direttoriale n. 9039508 del 04/08/2020, ha realizzato un bando pubblico per il finanziamento delle attività correlate o propedeutiche all’attuazione della suddetta L. 194/2015, tra le quali anche l’attuazione dell’art. 13 “*Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*”;
- la Regione Toscana ha partecipato al suddetto bando pubblico del MiPAAF con una propria proposta progettuale per l’attuazione in Toscana, dell’art. 13 della L. 194/2015, progetto che è stato approvato e finanziato dal MiPAAF con proprio Decreto direttoriale n. 9349312 del 30/11/2020;
- la Regione Toscana, in attuazione del suddetto progetto ammesso a finanziamento dal MiPAAF, ha realizzato un bando pubblico con il Decreto dirigente (DD) n. 6401 del 18/04/2021 per il finanziamento di progetti volti all’istituzione e/o al sostegno delle *Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare* di cui all’art. 13 della L. 194/2015;
- in seguito ad istruttoria delle 10 proposte progettuali presentate alla Regione Toscana sul suddetto bando pubblico di cui al DD n. 6401/2021, n. 9 delle quali sono state ammesse nelle 2 graduatorie di merito previste dal bando e approvate con DD n. 14072 del 2/08/2021;
- il fondo disponibile previsto dal bando di cui sopra (DD 6401/2021) è stato sufficiente per finanziare solo 5 delle proposte progettuali presentate e ammesse in graduatoria di merito di cui al DD n. 14072/2021;
- l’obiettivo principale della sottomisura 10.2 del PSR 2014/2022 che ad oggi presenta la necessaria disponibilità finanziaria, è il sostegno ad attività di tutela della biodiversità agraria attraverso azioni volte al recupero, conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche di interesse agricolo della Toscana;
- l’ente Terre Regionali Toscane ha interesse a sviluppare questa attività di tutela e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone toscane in attuazione dell’art. 2 della propria legge istitutiva, sopra ricordata LR 80/2012;
- la Regione Toscana con DD n. 22081 del 16 dicembre 2021 ha approvato il progetto esecutivo - annualità 2022 - presentato dall’ente Terre Regionali Toscane sulla sottomisura 10.2 del PSR 2014/2020, progetto che include anche il finanziamento delle 4 proposte progettuali ammesse in graduatoria di merito, ma non finanziate a causa dell’esaurimento dei fondi disponibili messi a disposizione dal bando pubblico della Regione Toscana di cui al sopra citato DD 6401 del 18/04/2021;
- la Regione Toscana ha pertanto assegnato all’ente Terre Regionali Toscane, sempre con il suddetto DD n. 22081 del 16 dicembre 2021, la necessaria disponibilità finanziaria per sostenere le 4 proposte progettuali di cui alla graduatoria di merito n. 2 del Decreto della Regione Toscana n. n. 14072 del 2/08/2021;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (oggetto)

1.1 – Terre Regionali Toscane e la Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all’art. 13 della legge 194/2015 denominata “Comunità del cibo “.....” nella persona del Sig., legale rappresentante di Via - P.Iva, in qualità di **DELEGATO (atto di delega** posta come **Allegato n. 1** al presente atto, sottoscritto da tutti i

firmatari dell' **Accordo** art 13, L. 194/2015, posto come **Allegato n. 2** al presente atto) della medesima Comunità di seguito indicata come "Comunità" si impegnano per a realizzazione del progetto volto all'istituzione della "*Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*" di cui all'Articolo n. 13 della Legge 1° dicembre 2015, n. 194 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare" (L. 194/2015), denominata "COMUNITÀ DEL CIBO "....." e all'animazione della *Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare* di cui all'Art. 14 sempre della L. 194/2015, del 20 maggio 2022.

1.2 - **Il progetto** viene realizzato secondo quanto previsto **nell'Allegato 3** al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale, nel rispetto del relativo costo di realizzazione riportato voce per voce, nella tabella posta al punto 6 del suddetto Allegato 3.

1.3 - La tempistica delle varie azioni progettuali previste sempre dall'Allegato 3 al presente atto e precisamente al punto 5 "CALENDARIO REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DEL PROGETTO", è rimodulata per il rispetto del nuovo termine di scadenza stabilito nell'Articolo 2, così come riportati nel **nuovo cronoprogramma** dei lavori di cui **all'Allegato 4** del presente atto del quale è parte integrante e sostanziale.

Art. 2
(durata)

2.1 – Il progetto oggetto della presente convenzione termina il **15 dicembre 2022** con decorrenza dalla data di stipula del presente atto, salvo proroghe richieste a Terre Regionali Toscane e dallo stesso regolarmente autorizzate, nel rispetto di quanto previsto all'Articolo 7.

Art. 3
(impegni)

3.1 – La Comunità, nella persona del Sig. in qualità di delegato **si impegna ad organizzare/strutturare formalmente la suddetta comunità del cibo e a trasmetterne gli atti conseguenti (atto di costituzione, statuto, ecc.) a Terre Regionali Toscane entro 60 giorni** dalla stipula della presente convenzione, ossia entro e non oltre il

3.2 - La trasmissione dei suddetti atti deve avvenire per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo terre.regionali@postacert.toscana.it accompagnati dal **modello di cui all'Allegato n. 5** al presente atto, compilato in ogni sua parte, sottoscritto con firma autografa **del legale rappresentante della Comunità del cibo "....."** e **corredato di un suo valido documento di riconoscimento.**

3.3. - La mancata trasmissione degli atti di strutturazione della Comunità, entro il termine indicato nel precedente punto 3.1, con le modalità indicate nel punto 3.2, costituisce automaticamente la risoluzione della presente convenzione senza nulla da avere o da pretendere da parte della Comunità.

3.4 – La Comunità in qualità di soggetto proponente il progetto di cui all'Allegato 3, è tenuta a consentire al personale di Terre Regionali Toscane o a soggetti da esso incaricati, lo svolgimento di eventuali visite e sopralluoghi.

3.5 – La Comunità si impegna ad essere in regola con la normativa relativa agli aiuti di stato, con particolare riferimento agli aiuti de minimis ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 1407/2013, a non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo, tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi

finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo).

3.5 – La Comunità si impegna a non richiedere successivamente altre agevolazioni pubbliche (secondo altre normative regionali, nazionali o comunitarie o comunque di natura pubblica) per le stesse voci oggetto del progetto di cui all'Allegato 3 alla presente convenzione.

3.4 – Terre Regionali Toscane, a fronte della regolare trasmissione degli atti di strutturazione della Comunità del cibo “.....” con la tempistica e le modalità indicate nei precedenti punti 3.1 e 3.2 di questo Articolo, si impegna a finanziare la realizzazione del progetto di cui agli Allegati 3 e 4 al presente atto, con le modalità stabilite al successivo Articolo 4.

Art. 4

(importo e modalità di liquidazione)

4.1 – Per la realizzazione di quanto indicato al precedente Articolo 1 e 3 del presente atto, Terre Regionali Toscane erogherà alla strutturata Comunità del cibo “.....”, l'importo totale realmente sostenuto e regolarmente rendicontato con le modalità indicate nel successivo Articolo 8, fino ad un massimo di Euro importo non suscettibile di alcuna variazione in aumento.

4.2 - L'erogazione di tale somma avverrà sulla base della presentazione di una relazione sui risultati finali ottenuti dall'attuazione del progetto ed in seguito al relativo accertamento positivo da parte di Terre Regionali Toscane di quanto segue:

- possesso dei requisiti della “Comunità” così come previsti al successivo Articolo 5;
- possesso dei requisiti del progetto realizzato così come previsti al successivo Articolo 6;
- regolarità della rendicontazione presentata, il rispetto delle voci di spesa previste dall'Allegato 3 e rientranti nella casistica di cui al successivo Articolo 7, nonché dei relativi documenti giustificati delle spese realmente sostenute e liquidate.

4.3 - L'erogazione della somma indicata al punto 4.1 avverrà in un'unica soluzione, mediante bonifico bancario.

Art. 5

(requisiti della Comunità)

5.1 - La Comunità, alla data della presentazione della rendicontazione e relativa richiesta di pagamento, deve essere in regola con quanto segue:

- a) se del caso, con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05;
- b) non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a

contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione.

c) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

5.2 – Terre Regionali Toscane verificherà il possesso dei suddetti requisiti prima del saldo dell'importo richiesto in pagamento tramite la rendicontazione.

5.3 - Il mancato soddisfacimento di uno o più dei requisiti di cui sopra porta alla decadenza dal beneficio previsto dalla presente convenzione e conseguente revoca dell'assegnazione dell'importo così come previsto dal precedente Articolo 4.

Art. 6 (requisiti del progetto)

6.1 - La Comunità per poter ricevere il pagamento del sostegno finanziario previsto dal precedente Articolo 4, oltre a soddisfare le condizioni di cui al precedente Articolo 5, realizza il progetto di cui all'Allegato 3 nel rispetto dei seguenti punti:

- a) acquisire gli atti di strutturazione entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
- b) coinvolgere attivamente almeno 7 aziende agricole, prioritariamente Coltivatori custodi di cui alla LR 64/04, il cui elenco è pubblicato sul sito www.regione.toscana.it/agrobiodiversita
- c) coinvolgere attivamente il soggetto scientifico indicato nell'Allegato 3, accertandosi che abbia una consolidata esperienza nel campo della caratterizzazione, conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche;
- d) animare la Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare del 20 maggio 2022.

6.2 - Il mancato soddisfacimento di uno o più dei suddetti requisiti al momento della presentazione della rendicontazione e relativa richiesta di pagamento, porta alla decadenza dal beneficio previsto dalla presente convenzione e conseguente revoca dell'assegnazione dell'importo così come previsto dal precedente Articolo 4.

ART 7 (spese ammissibili)

7.1 - Sono ammesse al beneficio previsto dall'Articolo 4 del presente atto, le spese effettivamente ed integralmente sostenute dalla Comunità e che sono identificabili, verificabili e che corrispondano a "pagamenti effettuati" nel rispetto delle regole vigenti, comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

7.2 - Le spese per essere ammesse devono essere relative alle attività progettuali previste dall'Allegato 3 al presente atto e devono decorrere a partire dal giorno successivo alla sottoscrizione del presente atto.

7.3 - Le spese ammesse, come dal progetto di cui all'Allegato 3, sono le seguenti:

- spese relative ad attività di comunicazione e informazione sullo scopo e sull'attività della Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (grafica, allestimento e aggiornamento

sito web e social media, realizzazione e produzione depliant cartacei e video interviste, campagna di comunicazione contest);

-spese di preparazione di degustazioni/presentazioni guidate di prodotti ottenuti prevalentemente da risorse genetiche locali, animali e/o vegetali, a rischio di estinzione della Toscana, realizzati nell'ambito territoriale della Comunità sempre nel rispetto delle norme anti-COVID vigenti al momento della realizzazione dell'iniziativa;

- spese per supporto scientifico su temi di interesse della Comunità quali: conservazione, incremento e monitoraggio della diversità genetica; conservazione, recupero e rilancio di antiche varietà di piante da frutto un tempo coltivate ed oggi tendenzialmente abbandonate;

- spese per acquisto di servizi funzionali all'attività della Comunità, ove possibile valorizzando i soggetti presenti sul territorio della Comunità;

- -spese per noleggio di mezzi tecnici strettamente funzionali all'attività della Comunità del cibo; attrezzatura per la partecipazione a mercati, mostre e fiere, ecc.; attrezzature per la realizzazione di attività capaci di sviluppare e dare impulso all'attività economica della stessa Comunità del cibo;

- spese per supporto tecnico o scientifico la redazione di una "Carta dei valori" e un Piano strategico di sviluppo della Comunità;

- spese relative all'acquisizione degli atti formali necessari per strutturare la Comunità del cibo "....." fino ad un massimo di Euro

- spese generali realmente sostenute per la realizzazione del progetto per un massimo del 10% dell'importo massimo previsto al precedente Articolo 4.

7.4 - Le spese relative all'IVA sono ammesse salvo nei casi in cui questa sia recuperabile dalla Comunità ai sensi della normativa nazionale sull'IVA. A tal fine si ricorda che l'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere rendicontata anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario.

7.5 - Non sono ammissibili i costi del personale della Comunità.

7.6 - Non sono altresì ammissibili, neanche parzialmente, le spese già finanziate da Programmi regionali e/o nazionali per lo sviluppo rurale (PSR e PSRN) o che usufruiscono di ogni altro aiuto pubblico.

ART 8

(rendicontazione e pagamento dell'importo richiesto)

8.1 - La rendicontazione del progetto e la relativa richiesta di liquidazione devono essere trasmessi a Terre Regionali Toscane e non oltre il **15 dicembre 2022**.

8.2 – La liquidazione dell'importo rendicontato e con parere positivo di Terre Regionali Toscane, avverrà in unica soluzione previa presentazione per PEC della richiesta di liquidazione comprensiva di:

-una relazione dettagliata sulle attività svolte, sui costi sostenuti e sulle modalità tecnico-amministrative adottate nello svolgimento dell'attività, con indicate le modalità di pagamento (IBAN) per la liquidazione richiesta.

-la rendicontazione delle spese ammesse e realmente sostenute in relazione alle azioni progettuali suddette con relativa copia dei giustificativi di spesa e dei pagamenti avvenuti;

8.3 – Terre Regionali Toscane entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di liquidazione di cui sopra, effettua l'istruttoria relativa all'accertamento delle attività previste dal progetto di cui all'Allegato 3, a partire dalla documentazione prodotta in fase di rendicontazione. Nel caso che durante l'istruttoria risulti necessario acquisire ulteriore documentazione, i termini della fase istruttoria sono sospesi.

8.4 - Per poter ricevere il pagamento dell'importo regolarmente rendicontato, la Comunità deve essere in regolare possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 5 del presente atto.

Art. 9
(responsabili e referenti)

9.1 – I responsabili del progetto sono:

- dalla stipula del presente atto fino alla data del il Sig.;
- dalla data del il rappresentante legale della Comunità del cibo “.....” che verrà indicato entro i termini indicato al punto 3.1 del precedente Articolo 3, tramite la trasmissione a Terre Regionali Toscane dell’Allegato n. 5 al presente atto, correttamente compilato così come indicato al punto 3.2 sempre dell’Art. 3;

9.2 - Referente per conto di Terre Regionali Toscane è la dott.ssa Donatella Ciofani.

Art. 10
(risultati)

10.1 – Strutturazione della Comunità del cibo “.....”;

10.2 – Animazione della *Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare* di cui all’Art. 14 sempre della L. 194/2015, del 20 maggio 2022.

Art. 11
(proroga)

11.1 – Nel rispetto di quanto previsto dai documenti attuativi della sottomisura 10.2 del PSR 2014/2020, fonte finanziaria dell’importo massimo ammesso dal presente atto per la realizzazione del progetto di cui all’Allegato 3, e nel rispetto dei tempi istruttori necessari a Terre Regionali Toscane per la predisposizione dell’istruttoria e del pagamento di cui al precedente Articolo 8, è possibile per Terre Regionali Toscane concedere una proroga del termine ultimo previsto per la presentazione della rendicontazione e della richiesta di pagamento da parte della Comunità, fino ad un massimo di 90 giorni complessivi e viene concessa a modifica della presente convenzione.

11.2 - La richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione e della richiesta di pagamento deve essere presentata dalla Comunità entro e non oltre il **30 novembre 2022**, termine utile per permettere a Terre Regionali Toscane di presentare a sua volta entro il 31 dicembre 2021, una richiesta di proroga sul sistema informativo di ARTEA, sulla sottomisura 10.2 del PSR 2014/2022, come detto fonte di finanziamento dell’importo ammesso per la realizzazione del progetto di cui all’Allegato 3 al presente atto. Solo dopo espressa concessione di proroga a Terre Regionali Toscane, ai termini ultimi di realizzazione del proprio progetto esecutivo annuale 2022 finanziato dalla sottomisura 10.2 del PSR 2014/2022, lo stesso Terre Regionali Toscana può autorizzare a sua volta, la proroga richiesta dalla Comunità per la realizzazione del progetto oggetto della presente convenzione.

11.3 - Alla richiesta di proroga presentata dalla Comunità a Terre Regionali Toscane deve essere allegata una relazione dettagliata che ben motiva la richiesta stessa, che illustri le cause del dilazionarsi dei lavori e delle spese con eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità della proroga.

11.4 – Terre Regionali Toscane, solo dopo aver ricevuto a sua volta espressa autorizzazione alla proroga come descritto al precedente punto 7.2, prende atto delle motivazioni della richiesta di proroga della Comunità e determina la nuova scadenza per la presentazione da parte della stessa della rendicontazione e della richiesta di pagamento. Il provvedimento di autorizzazione della proroga concessa da Terre Regionali Toscane alla Comunità, viene trasmesso per PEC alla Comunità stessa e modifica automaticamente e unilateralmente il presente atto.

Art. 12
(informazione e pubblicità)

12.1 – La Comunità assicura idonea forma di pubblicità sulla fonte di finanziamento con la quale sono realizzate le azioni delle attività progettuali di cui all’Allegato 3 al presente atto.

12.2 - Le iniziative di comunicazione, divulgazione e pubblicazione riferibili al progetto devono evidenziare che sono state realizzate per mezzo del “*FEASR – PSR 2014/2022 della Regione Toscana, sottomisura 10.2, progetto esecutivo annualità 2022 di Terre Regionali Toscane*”. A tal fine, per ottenere il logo dell’Unione Europea, della Regione Toscana e di Terre Regionali Toscane, occorre che la Comunità faccia una richiesta a Terre Regionali Toscane, all’indirizzo di posta elettronica terre.regionali@postacert.toscana.it.

12.3 - I materiali divulgativi devono essere trasmessi a Terre Regionali Toscane prima della stampa finale e del loro utilizzo pubblico, all’indirizzo terre.regionali@postacert.toscana.it per la verifica preventiva della correttezza delle modalità d’uso dei loghi di cui al precedente comma 9.2 di questo Articolo. Solo dopo parere positivo trasmesso sempre per posta elettronica, in risposta alla richiesta pervenuta, i suddetti loghi potranno essere utilizzati.

12.4 - I materiali divulgativi, informativi o di comunicazione in genere, utilizzati per la realizzazione delle iniziative previste dal progetto di cui all’Allegato 3, dovranno essere trasmessi insieme alla rendicontazione finale di cui al precedente Articolo 8 del presente atto.

12.5 – La Comunità è responsabile di qualsiasi eventuale danno o molestia arrecata a persone o a cose in dipendenza dell’esecuzione delle iniziative ammesse, sollevando espressamente Terre Regionali Toscane da ogni responsabilità in merito.

Art. 13
(responsabilità)

13.1 – Terre Regionali Toscane non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e attività relative alla presente convenzione.

13.2 - Nessun rapporto di obbligazione di terzi può esser fatto valere nei confronti di Terre Regionali Toscane.

Art. 14
(risoluzione)

14.1 – L’importo previsto dalla presente convenzione per la realizzazione del progetto di cui all’Allegato 3 al presente atto, è revocato con proprio atto di Terre Regionali Toscane, nei seguenti casi:

- a) mancata trasmissione degli atti di strutturazione della Comunità, entro il termine e con le modalità indicate nel precedente Articolo 3 del presente atto;
- b) mancato soddisfacimento di uno o più dei requisiti della Comunità previsti al precedente Articolo 5 del presente atto;
- c) mancato soddisfacimento di uno o più dei requisiti del progetto previsti al precedente Articolo 6 del presente atto;
- d) mancata realizzazione delle iniziative previste dal progetto di cui all’Allegato 3 al presente atto;
- e) mancata presentazione della documentazione di rendicontazione delle spese sostenute entro il termine previsto dal precedente Articolo 8, salvo proroghe richieste e autorizzate secondo l’Articolo 11 del presente atto;
- f) mancato rispetto degli adempimenti di legge;
- g) accertate situazioni di irregolarità gravemente pregiudizievoli del buon esito delle iniziative progettuali.

Art. 15
(elezione domicilio)

15.1 - Il Sig. Filippo Fossati, in qualità di delegato della comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare denominata “Comunità del cibo", elegge domicilio per la realizzazione del progetto di cui all’Allegato 3 al presente atto, presso.....in
via.....n.....città.....
CAP.....provincia.....telefono.....in
dirizzo di posta elettronica.....indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).....;

15.2 – Terre Regionali Toscane rappresentato dal Dott. Giovanni Sordi in qualità di Direttore, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente in Via di Novoli n. 26, 50121 Firenze, telefono di riferimentoindirizzo di posta elettronica di riferimento.....indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).....

Art. 16
(diritto applicabile)

16.1 - Per tutto quanto non espressamente stabilito, restano ferme le disposizioni previste dal Codice Civile.

Art. 17
(controversie)

17.1 - Tutte le controversie che dovessero sorgere dall’applicazione della presente convenzione e che non siano definibili in via amministrativa saranno deferite ad un Collegio Arbitrale, composto da tre arbitri in qualità di amichevoli compositori, scelti uno da ciascuna delle Parti ed un terzo, con funzioni di Presidente, d’accordo fra le Parti stesse o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze. Sede dell’arbitrato è Firenze.

Art. 18
(registrazione)

18.1 - Il presente contratto rimane agli atti dei privati e verrà registrato in caso d’uso ai sensi degli articoli 5 e 8 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 e successive modificazioni, a cura e spese della Parte richiedente.

18.2 – Le spese di bollo sono a cura della “Comunità”.

Data

Per Terre Regionali Toscane
il Direttore
(Giovanni Sordi) _____

Per la Comunità del cibo “.....”
il Delegato
(.....) _____

Il sottoscritto Giovanni Sordi, in qualità di Direttore di Terre Regionali Toscane, dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste nel presente atto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 secondo comma del Codice civile, le clausole contenute negli artt. 2 (durata), 3 (impegni), 4 (importo e modalità di liquidazione), 5 (requisiti della Comunità), 6 (requisiti del progetto), 11 (proroga), 14 (risoluzione) e 17 (controversie) della presente convenzione.

Per Terre Regionali Toscane
il Direttore
(*Giovanni Sordi*) _____

Il sottoscritto, in qualità di Delegato della Comunità del cibo ".....", dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste nel presente atto e di accettare espressamente, le clausole contenute negli artt. 2 (durata), 3 (impegni), 5 (requisiti della Comunità), 6 (requisiti del progetto), 14 (risoluzione) e 17 (controversie) della presente convenzione.

Per la Comunità del cibo "....."
il Delegato
(.....) _____